



COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

ORDINANZA N. 04 – CME / 2019

IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

Nel quadro dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 90;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza rappresentata dal **Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" – BARI**

ORDINA

ART. 1 nel giorno **10** dalle ore **15.00** alle ore **22.00**
del mese di **APRILE** dell'anno **2019**

il divieto d'accesso, il transito e la sosta nella zona del poligono occasionale di **Murgia Parisi Vecchio**, delimitata dalle seguenti coordinate U.T.M.:

– **XF 2812 2757 ; XF 2390 2460;**

– **XF 2297 3284 ; XF 2234 2592;**

di cui alle carte topografiche:

– **189/IV/NO – MURGIA DEL CERASO**

– **189/IV/NO – STAZIONE DI ALTAMURA**

– **189/I/SE - MURGETTA**

ART. 2 di delimitare la zona interdotta con appositi segnali (bandieroni rossi), ben visibili, esposti a cura del Reparto interessato all'esercitazione che, ove necessario, dovrà, altresì, provvedere all'indicazione con apposita segnaletica delle eventuali interruzioni e deviazioni del traffico stradale.

ART. 3 di esporre le carte topografiche, indicanti la zona interdotta, all'albo dei Comuni interessati e visibili a tutti.

ART. 4 di vietare la raccolta o rimozione dei proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere. Sono valide al tal uopo le disposizioni legislative in materia da pubblicizzare nei manifesti riproducenti la presente ordinanza, che dovranno indicare l'Autorità a cui segnalare gli eventuali rinvenimenti.

ART. 5 che gli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni d'immobili, nonché per eventuali danni dipendenti dalle esercitazioni dovranno essere chiesti al Comandante Militare Territoriale, ai sensi del suddetto art. 438 del D.P.R. 90/2010, con istanza conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri. La predetta istanza dovrà essere presentata ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

ART. 6 che nei confronti dei contravventori alla presente ordinanza siano adottate le sanzioni previste dalla Legge e siano ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare alle persone ed alle cose.

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE GESTIONE TRANSITO
(Ten. Col. tramat. RN Salvatore VERGINE)

F/TO IL COMANDANTE
DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. **04 – CME/2019** del Comandante del Comando Militare Esercito "Puglia".
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi e/o relativi rottami. Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli /senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se ancora in zona) e/ovvero al più vicino Comando dei Carabinieri. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:
 - Art. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
 - Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'Autorità Militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
 - Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.